

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 6 agosto 2015

Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015. (15A06721)

(GU n.207 del 7-9-2015)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delle politiche agricole alimentari e forestali

Visto il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima», ed in particolare l'art. 98;

Visto il decreto del Presidente Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013 n.105 - Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 30 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 205 del 4 settembre 2014, recante delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. le Giuseppe Castiglione;

Visto lo statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legge 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo Statuto speciale della regione autonoma della Sardegna e le relative disposizioni attuative;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 21-ter inerente l'esecutorietà dei provvedimenti amministrativi;

Vista la legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale, ed il relativo decreto di attuazione;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012 recante adeguamento

alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il Reg. (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del Reg. (CEE) n. 2847/93 e che abroga il Reg. (CE) n. 1626/94;

Visto il Reg. (CE) n. 1005/2008 del Consiglio del 29 settembre 2008 che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999;

Visto il Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

Visto il Regolamento di esecuzione (CE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Visto il Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche' la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Visto il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo, ed in particolare l'art. 33, paragrafo 1, lettera c);

Visto il Regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilita' delle domande;

Visto il Programma operativo, predisposto in conformita' al disposto dell'art. 17, del citato Regolamento (UE) n. 508/2014, inviato ufficialmente alla Commissione europea in data 30 aprile 2015;

Visti i Piani di gestione, articolati per GSA, inerenti la flotta a strascico adottati a livello nazionale, da ultimo, con decreto

direttoriale del 20 maggio 2011, che prevedono riduzioni graduali dello sforzo di pesca in linea con gli obiettivi fissati nel Piano di adeguamento della flotta di cui, da ultimo, al decreto direttoriale 19 maggio 2011, prorogati con decreto direttoriale n. 11109 del 27 maggio 2015;

Considerato che la dotazione finanziaria complessiva del Programma FEAMP 2014/2020 e' pari a € 983.914.822,00;

Considerato che nel citato Programma operativo sono stati assegnati alla Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del reg. UE n. 508/14, complessivamente € 106.711.970,00;

Considerato che la direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e' individuata in qualita' di Autorita' di Gestione del PO FEAMP 2014/2020;

Visto il decreto ministeriale del 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 162 del 15 luglio 2015, che dispone le interruzioni temporanee obbligatorie delle attivita' di pesca inerenti le unita' per le quali la licenza autorizza al sistema strascico comprendenti i seguenti attrezzi: reti a strascico a divergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti, per l'annualita' 2015;

Ritenuto di dare attuazione all'art. 1 comma 3 del suddetto decreto del 3 luglio 2015 che rinvia ad un successivo provvedimento ministeriale l'individuazione delle risorse per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria ai sensi del citato provvedimento;

Considerato che ai sensi del citato Programma operativo l'aiuto in favore delle imprese di pesca, deve essere determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca effettivamente oggetto di arresto temporaneo calcolati nel rispetto dei massimali della tabella ivi previsti;

Ritenuto necessario, a tal fine, conformarsi alle norme di cui al citato regolamento FEAMP n. 508/2015 per il cofinanziamento della misura Arresto temporaneo obbligatorio dell'attivita' di pesca - art.33 del Reg. (UE) n. 508/2014 del Consiglio del 15 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1

Aiuto alle imprese di pesca

1. Per le imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea di cui all'art. 4, comma 1, del predetto decreto e' erogato un aiuto con le modalita' indicate nel presente articolo.

2. All'onere derivante dall'attuazione della misura di fermo obbligatorio di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza massima di € 15.000.000,00, si provvede con le specifiche assegnazioni della Priorita' 1 «Promuovere una pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze», articoli 33, 34 e 41 (2) del Regolamento (UE) n. 508/2014.

3. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

4. Gli aiuti di cui al presente articolo sono corrisposti nella

misura indicata nella tabella allegata al presente decreto, calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 3 luglio 2015, in conformita' al disposto del Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo europeo per gli affari marittimi e della pesca in Italia per il periodo di programmazione 2014-2020;

5. Non accedono agli aiuti previsti dal presente articolo le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto di cui al presente decreto che pertanto avra' diritto all'aiuto;

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attivita' di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso e' tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non ricevibilita' del medesimo;

7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sara' corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo Regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014;

8. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalita' attuative del presente decreto;

9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 3 luglio 2015, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

Art. 2

Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attivita' di pesca non imputabile alla volonta' dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unita' che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 3 luglio 2015, verra' attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attivita' di pesca.

Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 6 agosto 2015

Il Sottosegretario di Stato: Castiglione

Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3220

Allegato 1

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCESSO AI BENEFICI
DEL PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PESCA - FONDO FEAMP 2014/2020

Arresto temporaneo delle attivita' di pesca
- Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

Parte di provvedimento in formato grafico

6. Ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 65, comma 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'impresa di pesca autorizzata all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che attua il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 3 luglio 2015 per la corresponsione dell'aiuto di cui al presente articolo, deve presentare, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche successive all'interruzione temporanea, apposita manifestazione di interesse di cui all'allegato 2 del presente decreto. In caso di proprietario non coincidente con l'impresa di pesca, lo stesso è tenuto a sottoscrivere l'apposita sezione del predetto allegato, pena la non ricevibilità del medesimo;

7. L'aiuto previsto dal presente articolo non sarà corrisposto alle imprese che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 10 del Reg. (UE) 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e del relativo Regolamento delegato (UE) 288/2015 della Commissione del 17 dicembre 2014;

8. Con decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura sono stabilite le modalità attuative del presente decreto;

9. Gli eventuali aiuti concessi alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea, disposta con provvedimento regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del 3 luglio 2015, gravano in via esclusiva sui pertinenti fondi regionali nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato.

Art. 2.

Ammortizzatori sociali in deroga

1. In relazione alla sospensione obbligatoria dell'attività di pesca non imputabile alla volontà dell'armatore, per i marittimi imbarcati sulle unità che eseguono l'interruzione temporanea di cui al decreto del 3 luglio 2015, verrà attivata presso il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali la procedura per la erogazione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga, a copertura dell'intero periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e divulgato attraverso il sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Roma, 6 agosto 2015

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

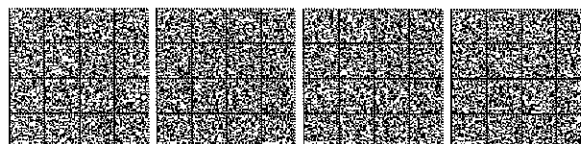
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 2015

Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3220

ALLEGATO I

Tabella 1 per la determinazione dell'aiuto

Categoria di navi per stazza (GT)	Importo giornaliero per nave (euro) escluso sabato e festivi	
	Valori * GT	+
0 < 10	5,2	20
10 < 25	4,3	30
25 < 50	3,2	55
50 < 100	2,5	90
100 < 250	2	140
250 < 500	1,5	265
500 < 1.500	1,1	465
1.500 < 2.500	0,9	765
2.500 e oltre	0,67	1.340



ALLEGATO 2

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ACCESSO AI BENEFICI DEL PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE PESCA – FONDO FEAMP 2014/2020**

Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014

Al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Viale dell'Arte, 16
00144 ROMA
PEMAC IV

TRAMITE UFFICIO MARITTIMO

(Indicare Autorità marittima nella cui giurisdizione è effettuata l'interruzione)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il in qualità
di legale rappresentante della con sede in
via..... cap n. telefono n. fax e-
mail..... Pec codice fiscale e partita I.V.A. n.
..... armatore/rice del M/p..... numero UE iscritto al numero
..... dei RR.NN.MM.GG. (ovvero delle Matricole) di di GT..... Iscritta al
n..... del registro delle imprese di pesca di

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

DICHIARA

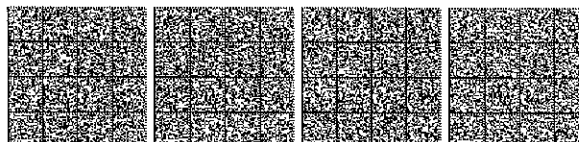
1. di aver consegnato all'Autorità marittima di i documenti di bordo nonché il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile;
2. che la predetta unità è abilitata all'esercizio della pesca con Licenza n..... del..... (ovvero attestazione provvisoria n..... del.....);
3. che la predetta unità è armata ed equipaggiata con tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data dell'arresto;
4. che ha svolto un'attività di pesca in mare per almeno 120 giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione (2013 e 2014);
5. di non rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell'art.10 del Reg. (UE) 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo) ovvero di aver commesso le seguenti infrazioni nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione della presente dichiarazione.....(dichiarare la natura dell'infrazione e la data del pagamento della relativa sanzione applicata e/o la data dell'ordinanza di ingiunzione);

RITIENE NECESSARIO

poter accedere ai benefici di cui del Programma operativo nazionale pesca – fondo FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca (Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014).

Li,

Firma



Sezione riservata al/i proprietario/i qualora diverso/i dall'armatore

AUTORIZZAZIONE PROPRIETARIO/I
AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000

Il/la/I sottoscritto/a/i

1)..... nato/a ail.....
 codice fiscale residente aVia
 cap n. telefono n. fax

2)..... nato/a ail.....
 codice fiscale residente aVia
 cap n. telefono n. fax

3)..... nato/a ail.....
 codice fiscale residente aVia
 cap n. telefono n. fax

4)..... nato/a ail.....
 codice fiscale residente aVia
 cap n. telefono n. fax

valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole, ex art. 76, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHARA/DICHIARANO

di essere proprietario/a/i del M/P Numero UE....., iscritto al numero dei RR.NN.MM.GG. di di GT e di autorizzare il/la Sig./Sig.ra in qualità di armatore/trice o legale rappresentante delle Società armatrice del predetto M/P a presentare la manifestazione di interesse per l'accesso ai benefici del PO FEAMP 2014/2020 - Arresto temporaneo delle attività di pesca - Art. 33 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Lì,

Firma/e

.....

Allegati:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità sia dell'armatore che del/i proprietario/i;
- autorizzazione, rilasciata da tutti i proprietari all'armatore per la presentazione della domanda (v. fac-simile);

Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

15A06721

